



Ordinanza n° 108 in data 19/03/2020

Oggetto: MISURE STRAORDINARIE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE ACQUA POTABILE NEI FONTANELLI "DI ALTA QUALITÀ" DISLOCATI NEL TERRITORIO COMUNALE, IN GESTIONE A PUBLIACQUA S.P.A.

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, che prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, revocando, contestualmente i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo e del 4 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 con il quale tutto il territorio nazionale viene posto come “zona protetta”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 che dispone ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, stante l'evoluzione della situazione epidemiologica;

Ritenuto che la necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Considerato che le prescrizioni del DPCM 11 marzo 2020 impongono il divieto di assembramenti su spazi ed aree pubbliche o comunque aperte al pubblico;

Vista l'Ordinanza Sindacale n° 99 in data 12/03/2020 che ha disposto il divieto di accesso al pubblico ai cimiteri comunali e non comunali, a tutte le aree a verde pubbliche del territorio comunale fino alle ore 24:00 del 25/03/2020;



Ritenuto di poter applicare cautelativamente anche ai fontanelli di alta qualità presenti nel territorio comunale, e gestiti da Publiacqua S.p.A, le misure di precauzione previste dal succitato DPCM, e già adottate per i cimiteri e per le aree a verde pubbliche, in particolare inibendo l'utilizzo degli stessi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Dlgs 267/2000 ed in particolare l'art. 50:

ORDINA

l'interruzione, con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni, del servizio di erogazione di acqua potabile nei fontanelli "di alta qualità" del territorio comunale, gestiti da Publiacqua S.p.A., ubicati:

- in via di Belmonte, presso la Biblioteca Comunale (località Ponte a Niccheri);
- presso il parcheggio fronte giardino "I Ponti" (località Bagno a Ripoli - Capoluogo);
- di via dell'Antella (località Antella);
- di via Spinello Aretino (località Grassina);

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio;
- la trasmissione del presente provvedimento:
 - a Publiacqua S.p.A., per gli adempimenti di competenza;
 - all'Autorità Idrica Toscana;
 - alla Polizia Municipale del Comune, per la verifica dell'ottemperanza;
 - all'Ufficio Stampa Comunale affinché provveda alla massima diffusione dei contenuti dell'ordinanza.

INFORMA

- che i trasgressori delle disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionati ai sensi dell'art 7 bis del D.lgs. n. 267/2000;
- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di emanazione.

il Sindaco
f.to CASINI FRANCESCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.